

Dr. CLAUDIO FABRO
NOTAIO

00198 Roma - Via Nizza, 11
Tel. 06/841.53.91 - 06/841.68.96 - Fax 06/841.61.01
e-mail: cfabro@notariato.it

COPIA

dell'atto di **COSTITUZIONE**

stipulato in data **28 MARZO 2025** Rep. **131.040**

TRA

.....
..... **FONDAZIONE FIAMMA VIVA - ENTE DEL TERZO SETTORE**
.....
.....

che si rilascia **alla FONDAZIONE**

N.DI REP.131.040

N.DI RACC.41.392

----- ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di marzo in Roma, nel mio studio in Via Nizza n.11. -----

----- Addì 28.3.2025 -----

Innanzi a me Dr.CLAUDIO FABRO, Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza delle assunte, note ed idonee testimoni, signore: -----

MARTORANO Antonella, nata a Roma il 27 ottobre 1969, residente a Roma, Via Eugenio Checchi n.60, e -----

SALOTTI Valentina, nata a Roma il 2 luglio 1971, residente a Roma, Via Roberto Lepetit n.222, -----

----- sono comparsi i signori -----

DE CARLI PAOLO, nato a Trento il 14 settembre 1965, domiciliato per la carica in Roma, Corso d'Italia n.38, con codice fiscale DCR PLA 65P14 L378J, il quale interviene ed agisce in questo atto non in proprio ma quale legale rappresentante della: -----

"CASA GENERALIZIA DELL'ORDINE DEI PADRI CARMELITANI SCALZI", con sede in Roma, Corso d'Italia n.38, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo al n.444/1987, con codice fiscale 02021090580, con partita I.V.A. 01024641001, al compimento del presente atto autorizzato con delibera del Definitorio Generale in data 9 dicembre 2024, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura da parte mia per dispensa avutane dai comparenti; ----

LANFRANCHI ANGELO, nato a Mairano (BS) il 20 agosto 1961, residente a Roma, Corso d'Italia n.38, con codice fiscale LNF NGL 61M20 E841D; -----

CHIESA MARCO, nato a Crema (CR) il 13 febbraio 1976, residente a Roma, Corso d'Italia n.38, con codice fiscale CHS MRC 76B13 D142L; -----

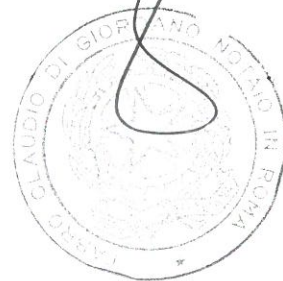
PIRASTU ROBERTO, nato a Cagliari il 25 dicembre 1968, residente a Roma, Corso d'Italia n.38, con codice fiscale PRS RRT 68T25 B354U; -----

MARINANGELI CLAUDIO, nato a Roma il 7 marzo 1963, residente a Roma, Via di Grottarossa n.44, con codice fiscale MRN CLD 63C07 H501U, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n.AA 005057 ed iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.105703 (D.M. del 25 novembre 1999 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento n.100 del 17 dicembre 1999). -----

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale -----

----- premettono -----

Registrato all'Ufficio
Territoriale di Roma 5
in data 7 aprile 2025
al N.3209 - Serie 1T
versati
Euro 200,00



- che la "CASA GENERALIZIA DELL'ORDINE DEI PADRI CARMELITANI SCALZI", allo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale che rientrano nell'ambito dell'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché tra le attività culturali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, intende promuovere la istituzione di una Fondazione da denominarsi "Fondazione Fiamma Viva - Ente del Terzo Settore", con le finalità appresso specificate, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività iniziale. -----

Tanto premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue: -

ART.1)E' costituita dalla "CASA GENERALIZIA DELL'ORDINE DEI PADRI CARMELITANI SCALZI", ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, la Fondazione senza scopo di lucro denominata -----

----- "Fondazione Fiamma Viva - Ente del Terzo Settore" -----
----- (in forma abbreviata "Fondazione Fiamma Viva ETS") -----

per la quale verrà richiesta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. -----

ART.2)La Fondazione ha sede in Roma, Corso d'Italia n.38. ----
La Fondazione opera a qualsiasi livello territoriale le vigenti disposizioni legislative consentano. -----

ART.3)La Fondazione ha durata illimitata. -----

ART.4)La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. -----

La Fondazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma della Costituzione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale che rientrano nell'ambito dell'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché tra le attività culturali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi delle lettere d), f), g), i), k) ed l) dell'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore. -----

La Fondazione, in tale ambito, potrà, tra l'altro, condurre le seguenti attività istituzionali: -----

a) valorizzazione e restauro di beni di valore storico, artistico e culturale, ivi inclusa la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale dell'ordine dei Carmelitani Scalzi, quali, in via esemplificativa, conservazione di libri e manoscritti; -----

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-

che o ricreative di interesse sociale, ivi incluse le attività di costituzione e gestione di biblioteche e gestione di attività museali, nonché organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -
c) finanziamento di programmi di ricerca di studiosi singoli o associati, italiani o stranieri; -----

d) promozione e sostegno mediante convegni, incontri di studio, borse di studio, pubblicazioni, di tutte le attività di contenuto scientifico, culturale e religioso che possano contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione stessa. -----

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere tutte le attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale purchè tali attività, aventi anche natura commerciale, rientrino nei limiti di cui all'articolo 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ivi incluse a titolo esemplificativo: -----

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria, o comunque posseduti; -----

c) stipulare convenzioni e contratti con terzi, anche di natura pubblica; -----

d) concorrere alla costituzione ovvero partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o strumentali a quelli della Fondazione; -----

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo; -----

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

La Fondazione non assume obbligazioni per conto del Fondatore, né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, quale ente dotato di personalità giuridica. Il Fondatore non risponderà pertanto verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione. -----

La Fondazione si propone di conseguire la qualificazione di "Ente del Terzo Settore (ETS)" ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore"), con conseguente sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"). -----

ART.5)A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione la "CASA GENERALIZIA DELL'ORDINE DEI PADRI CARMELITANI SCALZI", come sopra rappresentata, assegna alla stessa, facendone ad

essa donazione, la somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante consegna dell'assegno circolare non trasferibile n.5900497808 - 10 dell'importo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) emesso in data 17 marzo 2025 dal BANCO BPM S.p.A. - Filiale Roma-Boncompagni all'ordine della Fondazione Fiamma Viva ETS. -----

La "CASA GENERALIZIA DELL'ORDINE DEI PADRI CARMELITANI SCALZI", come sopra rappresentata, dichiara di effettuare la presente donazione ai seguenti patti: -----

- a) con la garanzia della piena proprietà e della libera disponibilità di quanto donato; -----
- b) che ottenuta l'iscrizione al RUNTS la Fondazione donataria entrerà nel possesso e nel godimento della detta somma di denaro e ciò per tutti i conseguenti diritti ed oneri; -----
- c) con espressa dichiarazione che la donazione di cui al presente atto è sottoposta alla condizione della iscrizione della Fondazione qui costituita al RUNTS, riservandosi essa di svolgere tutte le pratiche occorrenti per ottenere l'iscrizione al RUNTS ai fini del conseguimento della personalità giuridica e quindi riservandosi pure di apportare al presente atto ed allo statuto che, previa lettura da me datane, presenti le testimoni, ai comparenti e previa sottoscrizione degli stessi, delle testimoni e di me Notaio, viene ad esso allegato sotto la lettera "B", tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità. -----

ART.6) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre), 5 (cinque) oppure 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea, che restano in carica per il termine stabilito all'atto della nomina o, in mancanza di specifica indicazione, per tre anni e che sono rieleggibili. - Per i primi tre anni, a comporre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, composto di 3 (tre) membri, vengono nominati i signori: -----

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - LANFRANCHI ANGELO | - Presidente; ----- |
| - CHIESA MARCO | - Consigliere; ----- |
| - PIRASTU ROBERTO | - Consigliere, ----- |

i quali accettano la carica rispettivamente conferita loro, dichiarando che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità. -----

ART.7) Gli esercizi finanziari della Fondazione vanno dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 dicembre 2025. -----

ART.8) Per i primi tre esercizi finanziari viene nominato Revisore Unico per il controllo della gestione della Fondazione e del suo patrimonio il Dott.Claudio Marinangeli (sopra generalizzato), il quale accetta la carica conferitagli, dichiarando che nei suoi confronti non esistono cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità. -----

Il Revisore Unico resta comunque in carica sino alla data di

approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina. -----

ART.9)Le spese del presente atto (soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed esente dalla imposta di bollo) sono a carico della fondatrice "CASA GENERALIZIA DELL'ORDINE DEI PADRI CARMELITANI SCALZI". -----

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui, in presenza delle testimoni, ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con le testimoni e con me Notaio lo firmano a margine e lo sottoscrivono. -----

Detto atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me, occupa di tre fogli le prime otto facciate e parte della presente e viene sottoscritto alle ore 17 (diciassette) e minuti 15 (quindici). -----

F.to ROBERTO PIRASTU -----

" PAOLO DE CARLI -----

" ANGELO LANFRANCHI -----

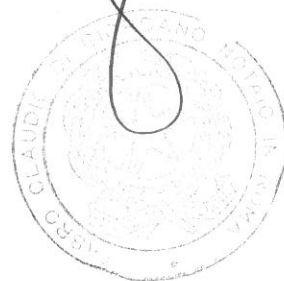
" MARCO CHIESA -----

" CLAUDIO MARINANGELI -----

" ANTONELLA MARTORANO Teste -----

" VALENTINA SALOTTI Teste -----

" CLAUDIO FABRO NOTAIO IN ROMA -----





CASA GENERALIZIA
DELL'ORDINE DEI PP. CARMELITANI SCALZI
CORSO D'ITALIA, 38 - 00198 ROMA

ALLEGATO "A" al
N.DI REP.131.040
N.DI RACC.41.392

Prot. n. 2024/569 DF

Il Definitorio Generale dell'Ordine dei PP. Carmelitani Scalzi, nella sessione 129^a tenutasi il giorno 9 dicembre 2024, ha deliberato la costituzione della Fondazione denominata **"Fiamma Viva ETS"**, e ha dato mandato e facoltà a P. Paolo De Carli, Legale Rappresentante, affinché possa compiere gli atti necessari alla costituzione giuridica della suddetta Fondazione".

Roma, 9 dicembre 2024



P. Miguel

P. Miguel Márquez Calle, OCD
Preposito Generale

P. Angelo Lanfranchi

P. Angelo Lanfranchi, OCD
Segretario Generale

----- ALLEGATO "B" AL N.DI REP.131.040 N.DI RACC.41.392 -----

----- STATUTO DELLA FONDAZIONE FIAMMA VIVA ETS -----

1. Denominazione e Sede -----

1.1 Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore" oppure in seguito anche in forma abbreviata "CTS") è costituita la "Fondazione Fiamma Viva - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Fondazione Fiamma Viva ETS" con sede in Roma, Corso d'Italia n.38. -----

1.2 Eventuali sedi secondarie possono essere istituite con deliberazione dell'organo amministrativo. -----

1.3 L'ambito di operatività della Fondazione è nazionale e, se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie, europeo ed internazionale.

2. Fondatore -----

2.1 E' fondatore della Fondazione la Casa Generalizia dell'Ordine dei Padri Carmelitani Scalzi (di seguito, il "Fondatore"). -----

3. Durata -----

3.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. --

4. Finalità -----

4.1 La Fondazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 quarto comma della Costituzione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale che rientrano nell'ambito dell'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché tra le attività culturali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi delle lettere d), f), g), i), k), l) dell'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore. -----

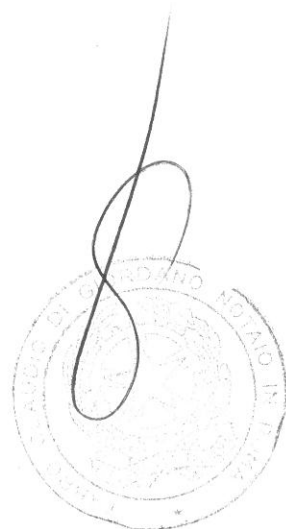
4.2 La Fondazione, in tale ambito, potrà, tra l'altro, condurre le seguenti attività istituzionali: -----

(i) valorizzazione e restauro di beni di valore storico, artistico e culturale, ivi inclusa la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi quali, in via esemplificativa, conservazione di libri e manoscritti; -----

(ii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ivi incluse le attività di costituzione e gestione di biblioteche e gestione di attività museali, nonché organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

(iii) finanziamento di programmi di ricerca di studiosi singoli o associati, italiani o stranieri; -----

(iv) promozione e sostegno mediante convegni, incontri di studio, borse di studio, pubblicazioni, di tutte le attività di contenuto scientifico, culturale e religioso che possano contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione stessa. -----



4.3 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. -----

5. Attività diverse, secondarie e strumentali -----

5.1 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere tutte le attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale purchè tali attività, aventi anche natura commerciale, rientrino nei limiti di cui all'articolo 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ivi incluse a titolo esemplificativo: -----

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria, o comunque posseduti; -----

c) stipulare convenzioni e contratti con terzi, anche di natura pubblica; -----

d) concorrere alla costituzione ovvero partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o strumentali a quelli della Fondazione; -----

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonchè partecipare a società del medesimo tipo; -----

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

5.2 La Fondazione non assume obbligazioni per conto del Fondatore, né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, quale ente dotato di personalità giuridica. Il Fondatore non risponderà pertanto verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione. -----

6. Raccolta Fondi -----

6.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. -----

6.2 L'attività di raccolta fondi deve svolgersi nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 2 del Codice del Terzo Settore e al Decreto Ministeriale 9 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. -----

7. Vigilanza -----

7.1 L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile, del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente in materia. -----

8. Patrimonio -----

8.1 Il patrimonio della Fondazione è composto: -----

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in

denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo; -----

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; -----

d) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera dell'organo amministrativo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio. -----

8.2 Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle relative finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

9. Fondo di Gestione -----

9.1 Il fondo di gestione è destinato alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed è costituito: -----

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; -----

b) da ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari, e non espressamente finalizzato all'incremento del patrimonio; -----

c) da eventuali contributi o fondi provenienti da enti pubblici, da enti territoriali, dallo Stato, dall'Unione Europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;

d) dai ricavi delle attività istituzionali, diverse, secondarie e strumentali; -----

e) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio.

9.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. -----

10. Esercizio finanziario, modalità di gestione e diritto di consultazione -----

10.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

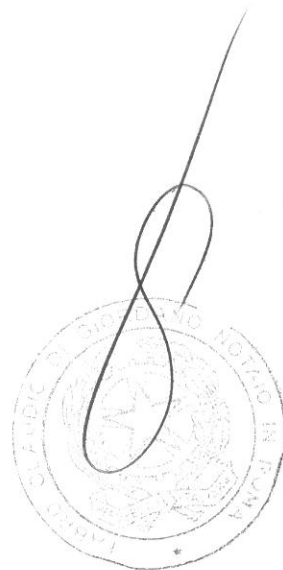
10.2 L'organo amministrativo approva entro il 30 giugno di ogni anno il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. -----

10.3 L'organo amministrativo approva inoltre entro il 31 marzo di ogni anno il progetto di bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. -----

10.4 Nella redazione del bilancio consuntivo, dovranno essere seguiti i principi previsti ai sensi della normativa applicabile. -----

10.5 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

10.6 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno es-



sere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. -----

10.7 Il Fondatore ha diritto alla consultazione dei libri della Fondazione, facendone richiesta all'organo amministrativo, il quale ne consentirà l'esame con facoltà di farne copia ed estratti a spese della Fondazione. -----

11. Dipendenti e Volontari -----

11.1 Al fine del perseguimento del proprio scopo, la Fondazione potrà assumere lavoratori dipendenti, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile. -----

11.2 Fatto salvo quanto precede, la Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà altresì avvalersi di volontari ai sensi dell'art.17 del CTS, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. -----

12. Organi della Fondazione -----

12.1 Sono organi della Fondazione: -----

- a) l'Assemblea; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) l'organo di controllo (anche monocratico); -----
- d) il revisore legale dei conti o la società di revisione, ove la relativa nomina risulti obbligatoria ai sensi di legge. -----

13. Assemblea -----

13.1 L'Assemblea è costituita dal Fondatore - rappresentato dal Superiore Generale pro tempore e dal Definitorio (Consiglio) Generale dei Carmelitani Scalzi - e provvede a: -----

- a) nominare e revocare il Presidente e i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e determinare i relativi compensi; -----
- b) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti; -----
- d) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività predisposto dall'organo amministrativo; -----
- e) approvare, in tempo utile per il deposito presso il RUNTS, il bilancio consuntivo di esercizio predisposto dall'organo amministrativo; -----
- f) approvare il bilancio preventivo predisposto dall'organo amministrativo; -----
- g) deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto; -----
- h) determinare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione e la devoluzione del

patrimonio, in conformità al successivo articolo; -----

i) approvare, nei casi previsti dal CTS, il bilancio sociale predisposto dall'organo amministrativo; -----

j) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla Fondazione, e vigilare affinché l'operato della Fondazione non contrasti con il carisma, le regole ed i principi morali dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi e della Chiesa cattolica. -----

13.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta del Fondatore in persona del Superiore Generale pro tempore dei Padri Carmelitani Scalzi. Salvo che si svolgano con le modalità di cui al successivo articolo, le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo e-mail, p.e.c. ovvero con altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni - riducibili a due in caso di motivata urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente giorno, luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche giorno, luogo e ora della seconda convocazione e non può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione. -----

13.3 In ogni caso, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in difetto di formale convocazione, quando ad essa partecipano tutti i fondatori e tutti i membri dell'organo amministrativo e di controllo sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

13.4 L'Assemblea è presieduta dal Superiore Generale pro tempore dei Padri Carmelitani Scalzi o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla diversa persona designata dal Fondatore. L'Assemblea nomina un segretario. Spetta al presidente dell'assemblea constatare l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle eventuali deleghe, il diritto di intervento all'assemblea ed in genere la regolare costituzione della stessa, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. -----

13.5 L'Assemblea si riunisce validamente, in ogni convocazione, con la presenza della maggioranza dei fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza. -----

13.6 Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito libro e firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea. -----

13.7 Se l'avviso di convocazione lo prevede, è ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, indipendentemente dal Paese in cui si trovano i partecipanti alle adunanze stesse, a con-

dizione che: -----

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno; -----

- nell'avviso di convocazione sia indicato il modo in cui l'audio/videoconferenza si svolgerà (ad esempio con l'indicazione della piattaforma o di qualunque altro sistema di collegamento utilizzabile dai partecipanti), dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui si trova il presidente. -----

14. Consiglio di Amministrazione -----

14.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre), 5 (cinque) oppure 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. -----

14.2 In caso di mancata nomina da parte dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione nominano il Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

14.3 I componenti dell'organo amministrativo restano in carica per il termine stabilito all'atto della nomina o, in mancanza di specifica indicazione, per tre anni, e sono rieleggibili. In ipotesi di vacanza della carica di consigliere, per ogni motivo, i componenti rimasti in carica provvedono entro trenta giorni alla nomina di un altro consigliere che resterà in carica fino allo scadere del mandato degli altri consiglieri, purchè la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sia in ogni caso stata nominata direttamente da parte dell'Assemblea. In caso di decadenza, per qualsiasi causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati direttamente dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si ritiene decaduto. ---

14.4 Gli amministratori sono revocabili, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. -----

14.5 Ai consiglieri si applica l'articolo 2382 del codice civile. -----

14.6 La rappresentanza legale della Fondazione è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè, nei limiti dei poteri loro attribuiti, ai consiglieri delegati, direttori e procuratori. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere rieletto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione una sola volta, fino ad un massimo di due mandati; resta peraltro ferma la facoltà dell'Assemblea di rieleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione

quale membro del Consiglio di Amministrazione. -----

14.7 In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età. -----

14.8 Il Presidente può delegare, in tutto od in parte, le proprie attribuzioni, incluso il potere di firma, ad uno o più consiglieri. -----

14.9 Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consiglio di Amministrazione con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi. Il Consiglio di Amministrazione uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finchè non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, dei suoi componenti. -----

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica. In tal caso, chi aveva nominato il membro decaduto provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri, purchè la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sia in ogni caso stata nominata direttamente da parte dell'Assemblea. -----

14.10 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede, tra l'altro, a: -----

(i) determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario della Fondazione; -----

(ii) tenere i libri sociali obbligatori della Fondazione previsti dalla normativa applicabile; -----

(iii) predisporre e dare esecuzione al programma annuale e pluriennale delle attività della Fondazione; -----

(iv) deliberare l'istituzione di eventuali sedi secondarie; -----

(v) predisporre, in conformità alla normativa applicabile, il progetto di bilancio consuntivo della Fondazione, accompagnato dalle rispettive relazioni; -----

(vi) predisporre, in conformità alla normativa applicabile, il progetto preventivo di bilancio della Fondazione; ---

(vii) deliberare l'eventuale destinazione di rendite non utilizzate ad incremento del patrimonio della Fondazione; ----

(viii) deliberare sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione; -----

(ix) deliberare l'accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, nonchè sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto, accettazione di donazioni, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; -----

(x) deliberare in ordine all'accettazione di eredità e

legati; -----

(xi) designare direttori e procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti, determinandone la durata e i poteri; -----

(xii) predisporre e approvare il regolamento per l'assegnazione delle borse di studio ai candidati e provvedere all'assegnazione delle borse stesse; -----

(xiii) predisporre e approvare eventuali ulteriori regolamenti interni alla Fondazione; -----

(xiv) stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza storica, culturale e artistica per l'attuazione dei programmi di attività annuali. -----

14.11 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari, costituzioni di ipoteche e assunzione di personale a tempo indeterminato. -----

14.12 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri. Salvo che si svolgano con le modalità di cui al successivo punto 14.13, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo e-mail, p.e.c. ovvero con altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni - riducibili a due in caso di motivata urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente giorno, luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno, luogo ed ora della seconda convocazione e non può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione.

14.13 In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche in difetto di formale convocazione, quando ad esso partecipano tutti gli amministratori in carica e i membri dell'organo di controllo sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente della riunione, risultano informati della riunione e non si oppongono alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

14.14 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dai consiglieri intervenuti. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario. Spetta al presidente della riunione constatare l'identità e la legittimazione dei presenti, il diritto di intervento ed in genere la regolare costituzione della riunione, dirigere e regolare lo svolgimento della stessa ed accertare i risultati delle votazioni. -----

14.15 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamen-

te, in ogni convocazione, con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e, in ogni caso, della maggioranza dei consiglieri nominati direttamente dall'Assemblea. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata presidente della seduta dai consiglieri intervenuti. -----

14.16 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito libro e firmato dal presidente e dal segretario dell'adunanza. -----

14.17 Se l'avviso di convocazione lo prevede, è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, indipendentemente dal Paese in cui si trovano i partecipanti alle adunanze stesse, a condizione che: -----

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno; -----

- nell'avviso di convocazione sia indicato il modo in cui l'audio/videoconferenza si svolgerà (ad esempio con l'indicazione della piattaforma o di qualunque altro sistema di collegamento utilizzabile dai partecipanti), dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui si trova il presidente. -----

14.18 Quando lo preveda il Presidente del Consiglio di Amministrazione e nessuno degli amministratori si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.19 In caso di consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento nel quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; l'indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione consenzienti; l'indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione. -----

14.20 In caso di consenso espresso per iscritto si deve redigere al termine della consultazione apposito documento nel quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze della decisione e

le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Tale documento dovrà essere trasmesso a tutti i consiglieri i quali entro sette giorni lavorativi successivi devono trasmettere apposita dichiarazione, in calce alla copia del documento ricevuta, esprimendo il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione ed indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le menzionate trasmissioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo e sistema di comunicazione, inclusa e-mail o p.e.c., che consenta il riscontro della spedizione e del ricevimento. -----

14.21 Il segretario delle adunanze del Consiglio di Amministrazione collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione stesso, cura la stesura dei verbali delle riunioni e gestisce la corrispondenza ordinaria, nonché i rapporti contrattuali con il personale dipendente ed i collaboratori della Fondazione. -----

15. Compensi -----

15.1 I compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i compensi dei membri dell'organo di controllo, sono determinati dall'Assemblea nei limiti di cui all'art.8, comma 3, lett. a), del CTS. -----

16. Organo di controllo e revisione -----

16.1 L'organo di controllo della Fondazione - collegiale (in tal caso composto da un numero di tre membri) o monocratico - accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e delle consistenze di cassa e di banca, esamina le proposte di bilancio consuntivo d'esercizio redigendo apposite relazioni. --

16.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. ---

16.3 La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. -----

16.4 L'organo di controllo altresì vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

16.5 I membri dell'organo di controllo restano in carica tre esercizi finanziari e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. -----

16.6 Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro dell'organo di controllo, tenuto a cura dell'or-

gano di controllo stesso. -----
16.7 I membri dell'organo di controllo possono partecipare,
senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Ammini-
strazione. -----

16.8 Nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo
Settore - o qualora comunque previsto da altre leggi applica-
bili - la Fondazione nomina un revisore legale dei conti o u-
na società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

17. Scioglimento -----

17.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione,
per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri
enti del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta
dalla legge, previo parere positivo dell'ufficio di cui al-
l'articolo 45, comma 1, del CTS, con deliberazione dell'As-
semblea. -----

17.2 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione al-
l'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibi-
lità dei soggetti concedenti. -----

18. Controversie -----

18.1 Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra
il Fondatore e la Fondazione o i suoi organi, che non possano
essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva
il Foro di Roma. -----

19. Clausola di rinvio -----

19.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applica-
no le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del codice
civile e le norme di legge vigenti in materia. -----

F.to ROBERTO PIRASTU -----

" **PAOLO DE CARLI** -----

" **ANGELO LANFRANCHI** -----

" **MARCO CHIESA** -----

" **CLAUDIO MARINANGELI** -----

" **ANTONELLA MARTORANO** Teste -----

" **VALENTINA SALOTTI** Teste -----

" **CLAUDIO FABRO** NOTAIO IN ROMA -----

Copia conforme all'originale, conservato in atti miei, sottoscritto e firmato a margine, che rilascio per gli usi consentiti dalla legge. -----

Roma, li 26 (ventisei) maggio 2025 (duemilaventicinque) -----

Claudio

